

Codice A14000

D.D. 10 ottobre 2018, n. 631

D.G.R. 39-6099 del 7/12/2017: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalita' proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016.

Vista la deliberazione n. 39-6099 del 7/12/2017 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria.

Vista la successiva D.D. 90 del 9/2/2018 di approvazione dello schema di convenzione-tipo, attuativa, ai sensi dell'art.3 dell'accordo quadro di cui sopra.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria.

Rilevato che tutte le Aziende Sanitarie regionali hanno recepito e sottoscritto con propri atti l'accordo di cui sopra;

Ritenuto opportuno stipulare con l'ASL AL apposite convenzioni per la collaborazione delle dipendenti sottoelencate:

- dr.ssa Chiara Pasqualini, Dirigente Biologo Responsabile S.C. Epidemiologia (SeREMI), per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione,
- dr.ssa Lorenza Ferrara, Dirigente Biologo presso S.C. Epidemiologia (SeREMI), per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione,

Assunta agli atti la deliberazione dell'ASL AL n. 641 del 2/10/2018, che autorizza la stipula delle convenzioni per le collaborazioni suddette, con durata 24 mesi.

Dato atto che le convenzioni non contemplano il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;

visto l'art. 29 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la D.G.R. . 39-6099 del 7/12/2017,

determina

- di provvedere, per quanto in premessa espresso, alla stipula delle convenzioni ai sensi della D.G.R. . 39-6099 del 7/12/2017, con l'ASL AL ai fini della collaborazione delle sottoelencate dipendenti Asl:
 - dr.ssa Chiara Pasqualini, Dirigente Biologo Responsabile S.C. Epidemiologia (SeREMI), per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione,
 - dr.ssa Lorenza Ferrara, Dirigente Biologo presso S.C. Epidemiologia (SeREMI), per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione,
- di stabilire che l'apporto collaborazionale, della durata di 24 mesi, dovrà essere fornito con le modalità riportate nelle convenzioni allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, redatte secondo lo schema di cui alla determina citata in premessa, e che tale collaborazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile di Settore
Gianfranco Corgiat Loia

Il Direttore regionale
Danilo Bono

Allegato

REP. N.

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE AL PER LA COLLABORAZIONE DEL DR.SSA LORENZA FERRARA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39-6099 del 07/12/2017 NELL'AMBITO DEL SETTORE PREVENZIONE VETERINARIA.

PREMESSO CHE:

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi Quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo - Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'Azienda Sanitaria Locale AL con Deliberazione n. 641 del 2/10/2018 ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. del ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

TRA

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria, rappresentata ai fini della presente convenzione dal Direttore della Direzione Sanità, Dott. Danilo Bono, domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

L'Azienda Sanitaria regionale AL (C.F. n. 02190140067), rappresentata in forza dei poteri conferiti dalla deliberazione n. 678 dell'11/10/2017, dal Direttore S.C. AA.GG. - Relazioni Istituzionali - Tutele - Attività Ispettiva, dott.ssa Angela Fumarola, ai fini del presente accordo domiciliata presso la sede legale dell'Azienda, via Venezia n. 6, Alessandria

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016**

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività a supporto del Responsabile del Settore Prevenzione e Veterinaria per la gestione del Piano Regionale Vaccini.

- 2.** Per il proficuo perseguimento degli obiettivi di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte - Direzione Sanità - Settore Prevenzione e Veterinaria la Dott.ssa Lorenza Ferrara, profilo professionale: Dirigente Biologo presso S.C. Epidemiologia (SeREMI), dell'ASL AL.
- 3.** L'assegnazione temporanea della Dott.ssa Lorenza Ferrara ha durata pari a mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con monte ore mensile pari a 30 (trenta).
L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta Dott.ssa Lorenza Ferrara presso il Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.
- 4.** Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.
- 5.** Per il periodo di assegnazione temporanea la Dott.ssa Lorenza Ferrara é obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 e s.m.i.
- 6.** La Dott.ssa Lorenza Ferrara permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL AL. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale é considerato orario di lavoro.
- 7.** Nessun onere é posto a carico della Regione Piemonte.
- 8.** La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 9.** L'Azienda é competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.
- 10.** Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella Struttura di lavoro.
- 11.** Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.
- 12.** La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.
- 13.** Nell'espletamento della collaborazione la dott.ssa Ferrara é inserita, sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.
- 14.** La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, la Dott.ssa Lorenza Ferrara é tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA'
DOTT. DANILO BONO
(firmato in formato digitale)

Su delega del DIRETTORE GENERALE DELL' ASL AL
IL DIRETTORE S.C. AA.GG. - Relazioni Istituzionali - Tutele - Attività Ispettiva
DOTT.SSA ANGELA FUMAROLA
(firmato in formato digitale)

REP. N.

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE AL PER LA COLLABORAZIONE DEL DR.SSA CHIARA PASQUALINI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39-6099 del 07/12/2017 NELL'AMBITO DEL SETTORE PREVENZIONE VETERINARIA.

PREMESSO CHE:

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi Quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo - Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'Azienda Sanitaria Locale AL con Deliberazione n. 641 del 2/10/2018 ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. del ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

TRA

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria, rappresentata ai fini della presente convenzione dal Direttore della Direzione Sanità, Dott. Danilo Bono, domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

L'Azienda Sanitaria regionale AL (C.F. n. 02190140067), rappresentata in forza dei poteri conferiti dalla deliberazione n. 678 dell'11/10/2017, dal Direttore S.C. AA.GG. - Relazioni Istituzionali - Tutele - Attività Ispettiva, dott.ssa Angela Fumarola, ai fini del presente accordo domiciliata presso la sede legale dell'Azienda, via Venezia n. 6, Alessandria

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016**

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività di amministrazione, indirizzo e pianificazione in materia di infezioni e per le emergenze infettive a supporto dell'attività del Responsabile del Settore Prevenzione e Veterinaria.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte - Direzione Sanità - Settore Prevenzione e Veterinaria la Dott.ssa Chiara Pasqualini, profilo professionale: Dirigente Biologo Responsabile S.C. Epidemiologia (SeREMI) dell'ASL AL.

3. L'assegnazione temporanea della Dott.ssa Chiara Pasqualini ha durata pari a mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con monte ore mensile pari a 64 (sessantaquattro).

L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta Dott.ssa Chiara Pasqualini presso il Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la Dott.ssa Chiara Pasqualini é obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. La Dott.ssa Chiara Pasqualini permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL AL. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale é considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere é posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda é competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione la dott.ssa Pasqualini é inserita, sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, la Dott.ssa Chiara Pasqualini é tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA'
DOTT. DANILO BONO
(firmato in formato digitale)

Su delega del DIRETTORE GENERALE DELL' ASL AL
IL DIRETTORE S.C. AA.GG. - Relazioni Istituzionali - Tutele - Attività Ispettiva
DOTT.SSA ANGELA FUMAROLA
(firmato in formato digitale)